

OGGETTO: Approvazione piano di zonizzazione e risanamento acustico comunale, ai sensi della legge 26.10.1995 n. 447 e della L.P. 18.3.1991 n. 6, modificata dall'art. 60 della L.P. 11.9.1998 n. 10.

PREMESSE

Con propria deliberazione n. 35 del 28 dicembre 2007, esecutiva, è stata approvata una convenzione disciplinante i rapporti tra il Comprensorio ed i Comuni della Valle di Non per la realizzazione degli interventi di zonizzazione acustica di cui al bando approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 968 di data 11.05.2007, finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 2324 di data 26.10.2007 e con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e Ambiente n. 60 di data 08.11.2007.

La materia è disciplinata dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge 26.10.1995 n. 447) e dalla Legge provinciale 18.3.1991 n. 6, dettante provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico, modificata dalla L.P. 11.9.1998 n. 10 art. 60, nonché dal D.P.C.M. 14.11.1977 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e dal D.M.A. 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico".

Allo stato attuale, il Comune di Denno è privo di un piano di risanamento acustico.

Il Comprensorio, attraverso la Società di Ingegneria Quasar s.r.l. di Trento, ha fatto predisporre e ha presentato gli elaborati del piano, che in questa sede si propone di approvare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Udita l'esposizione del Sindaco, che illustra al Consiglio i contenuti del piano di zonizzazione e risanamento acustico, riferendo quanto segue:

- la zonizzazione ha lo scopo di prevenire il deterioramento delle zone non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale che potrebbero comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione residente;
- la zonizzazione non è quindi la procedura con cui si attribuiscono limiti di rumorosità alle sorgenti esistenti, ma il Piano di programmazione con cui si pianificano gli obiettivi ambientali attraverso l'individuazione dei valori di qualità acustica;
- la zonizzazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Generale, che costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio. E' pertanto fondamentale che venga coordinata con il P.R.G. come sua parte integrante e qualificante, e con gli altri strumenti di pianificazione, come previsto dalle linee guida della Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;
- la zonizzazione è inoltre il presupposto per una più ampia programmazione urbanistica che tenga conto di quanto previsto dal nuovo Codice della Strada, Cap. 2, art. 36.
- la classificazione acustica consente a chi opera sul territorio di conoscere i valori massimi di rumorosità a cui attenersi, sia per le attività esistenti, sia per quelle future. Il risanamento delle sorgenti fisse ed una corretta pianificazione territoriale renderanno compatibili, in tempi più o meno brevi, le aree produttive con le zone residenziali ad esse circostanti.
- l'obiettivo della zonizzazione acustica è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

Tenute presenti le disposizioni dalla legge quadro sull'inquinamento acustico Legge 26.10.1995 n. 447;

Vista la Legge provinciale 18.3.1991 n. 6 dettante provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico;

Visto l'articolo 60 della L.P. 11.9.1998 n. 10 con la quale viene modificata in più parti la succitata L.P. n. 6/1991, per adeguarla alle norme della legge quadro 26.10.1995 n. 447;

Visto il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio tecnico comunale nella persona del Segretario comunale, in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 23.10.98 n. 10;

Dato atto che non necessita l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 17 della L.R. 10/1998, dato che il presente atto non comporta impegni di spesa, né rilievi concernenti l'aspetto contabile;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai nr. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **Di approvare** l'allegato piano comunale di classificazione acustica, in conformità alle disposizioni della legge 26.10.1995 n. 447 e dell'articolo 60 della L.P. 11.9.98 n. 10, redatto dalla società Quasar s.r.l. di Trento, dando atto che il medesimo si compone dei seguenti documenti ed elaborati:

- Inquadramento Generale su base catastale, Tavola 01
- Quadro 1, Tavola 02
- Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto, Tavola 03
- Regolamento ed allegati (parte I e parte II).

2. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 - comma 3 bis -della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 -lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034.